

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

COMUNE DI ARZERGRANDE (Provincia di Padova)
26 MAG. 2018
Prot. N. <u>6119</u>
Cl. Fasc.

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



0005491-25/05/2018-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune di
ARZERGRANDE (PD)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
ARZERGRANDE (PD)

Oggetto: trasmissione delibera n. 183/2018/PRSP del 22 marzo 2018

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 183/2018/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 22 marzo 2018.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Raffaella Brandolese





Deliberazione n. 183/2018/PRSP



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22/03/2018

composta dai Magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere relatore
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;



VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA, da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *"Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015"* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *"Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziario degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018"*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Arzergrande (PD);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Maria Laura Prislei;

FATTO



Dall'esame del questionario e della relazione sul rendiconto 2015 del Comune di Arzergrande, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in possesso di questa Corte, emergevano talune criticità, così di seguito compendiate:

1. non è stato costituito a rendiconto 2015 l'accantonamento al fondo per contenziosi e al fondo per le perdite degli organismi partecipati (per le passività potenziali del Consorzio Padova Sud);
2. mancata asseverazione dei crediti e debiti reciproci con gli organismi partecipati;
3. assenza di fondi vincolati di cassa;
4. vi è stata la violazione non dichiarata, bensì accertata d'ufficio dalla Sezione, nel 2015 del patto di stabilità interno.

Con nota istruttoria del 22/12/2017, prot. 13067, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, si chiedevano chiarimenti in merito alle suddette criticità.

Il Comune di Arzergrande ha riscontrato l'istruttoria con deduzioni depositate in data 02/01/2018, acquisite al prot. n. 5.

All'esito della suddetta risposta, il Magistrato istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge ha deferito la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e la pronuncia di competenza, evidenziando il permanere di taluni profili di criticità emergenti dall'esame del rendiconto 2015 del Comune di Arzergrande.

DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-*bis* del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (“*verifica del rispetto degli*

obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.Lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto,

hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei Conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "*Questionario*") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Arzergrande (PD) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 13067 del 22/12/2017).

I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle criticità riguardanti:

1. mancata costituzione in sede di rendiconto 2015 dell'accantonamento al fondo per contenziosi e al fondo per le perdite degli organismi partecipati anche tenuto conto che l'Ente partecipa al Consorzio Padova Sud il cui bilancio 2015 non risulta



- essere mai stato approvato e che presenta passività potenziali;
2. mancata asseverazione dei crediti e debiti reciproci con gli organismi partecipati;
 3. assenza di fondi vincolati di cassa;
 4. violazione non dichiarata, e accertata d'ufficio dalla Sezione, nel 2015 del patto di stabilità interno.

In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire, con nota prot. n. 5 del 02/01/2018, i chiarimenti richiesti che, tuttavia, non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Le criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria, testimoniano della necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili in chiave di tutela degli equilibri di bilancio.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Arzergrande era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2014 (n. 253/2017/PRSE), in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare le criticità sussistenti sull'impatto delle procedure espropriative in essere sugli equilibri finanziari, la scarsa efficienza nella lotta all'evasione tributaria e una carenza nella *governance* degli organismi partecipati; nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa ammonta, al 31/12/2015, ad € 1.228.915,28 e la rigidità del bilancio si attesta al 39,76%.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota più sopra indicata restituisce un quadro istruttorio caratterizzato da una ripetuta violazione dei principi contabili, suffragato da una serie di criticità di seguito esposte.

Dai controlli effettuati d'ufficio è emersa, diversamente da quanto dichiarato attraverso le risultanze documentali e il questionario, la avvenuta violazione del Patto di stabilità da parte del Comune di Arzergrande. Più specificamente, dal "*Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015*" e da quanto indicato alla sezione terza del questionario risulta che il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015 con una differenza, in migliaia di euro, tra saldo

finanziario (274) e saldo obiettivo (250) pari a 24. Dai controlli effettuati si rileva, invece, che non sono stati rispettati gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 2015 previsti dall'art. 31 della Legge 183/2011, con una differenza tra il saldo finanziario, rideterminato in 200 e l'obiettivo programmatico, 250, pari a - 50.

Non ha trovato oggettivo e documentale riscontro quanto affermato dal Comune nella nota di risposta istruttoria.

Come noto, il patto di stabilità interno nasce dall'esigenza di assicurare la convergenza della finanza locale verso gli obiettivi di finanza pubblica condivisi a livello europeo nell'ambito del Patto di stabilità e crescita; il perseguimento dei suddetti obiettivi viene garantito attraverso un sistema di vincoli specifici, che gli enti sono tenuti a rispettare, insieme agli obblighi di informazione, comunicazione e certificazione, nonché di misure sanzionatorie operanti in caso di inadempienza (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2014/FRG, Corte Cost. sent. n. 130 del 7 luglio 2015, Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 55/PAR/2015).

Le sanzioni conseguenti alla mancata osservanza del patto (comma 26 dell'art. 31) hanno lo scopo di richiamare l'ente ad un comportamento di maggior rigore nella gestione dei fondi pubblici, anche mediante una serie di penalizzazioni finanziarie e gestionali (cfr. Sezione controllo Puglia deliberazione n. 109/PAR/2015)

In particolare, questa Sezione (Corte dei conti, sez. Veneto, parere del 13 ottobre 2010, n. 84) ha già sottolineato come le sanzioni o "*limitazioni amministrative*" a carico degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno trovano fondamento e giustificazione nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli costituisce grave irregolarità nella gestione finanziaria ed amministrativa, alla quale è necessario porre rimedio adottando le necessarie misure correttive. In altri termini, il legislatore introducendo "*sanzioni*" o "*limitazioni amministrative*" ha inteso delineare alcuni meccanismi omogenei ed applicabili in modo indifferenziato a tutti gli enti che sono incorsi nella grave irregolarità finanziaria del mancato rispetto del patto di stabilità interno: pertanto, come sottolineato nel parere, esse prescindono da qualsiasi indagine sull'elemento psicologico, "*in quanto oggettive ed indifferenziate*" e inoltre esse "*non sono commisurate alla gravità della violazione del patto di stabilità interno*".

Dette "*sanzioni*" o "*limitazioni amministrative*" operano sull'ordinaria attività amministrativa, limitando la potestà degli organi di governo e direzione dell'ente, sia

inibendo lo svolgimento di specifiche attività, come il ricorso all'indebitamento ed all'assunzione di personale, sia riducendo il margine di discrezionalità, attraverso, ad es., la limitazione della spesa corrente entro specifici parametri (Sezione controllo Veneto 84/2010, cit.; Sezione controllo Puglia, deliberazione n. 55/PRSP/2015; nello stesso senso, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 32/2015/PRSP).

Le sanzioni in questione, pertanto, si connotano per una duplice valenza: da un lato, afflittiva per l'ente inadempiente e, dall'altro lato, correttiva, in quanto precipuamente finalizzate al rientro entro l'obiettivo programmatico (Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 293/2012/PAR, nello stesso senso, Sezioni Riunite, deliberazione n. 53/CONTR/2010 in tema di divieto di mobilità in entrata per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno).

Con specifico riferimento al profilo temporale di applicazione delle sanzioni, l'art. 31, comma 28, della legge di stabilità n. 183/2011 dispone che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni (elencate al comma 26) si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto.

La sola rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del d.lgs n. 149/2011), è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 TUEL (sindaco, altri amministratori e consiglieri), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto.

In conclusione, per i motivi suesposti, si conferma l'accertamento da parte della Sezione della violazione del patto interno nell'anno 2015.

3. Ai fini della norma attributiva dei poteri di controllo, delineati in premessa ed intestati alla Corte dei conti, dalle risultanze istruttorie emerge, altresì, la violazione di un parametro ulteriore rispetto a quello del Patto di stabilità e contemplato dal citato art. 148 *bis* del TUEL.

La Sezione non può, infatti, esimersi dall'osservare che l'equilibrio di bilancio potrebbe risultare vulnerato dal comportamento del Comune che ha omesso un fondamentale adempimento quale la istituzione in modo congruo del fondo rischi.

In sede istruttoria, il Comune ha espressamente ammesso, in relazione alla situazione del Consorzio Padova Sud e in base ai dati dell'ultimo bilancio disponibile afferente il 2014

da cui risultava un utile di esercizio lordo di euro 186.361,00, che *“non era plausibile procedere ad un accantonamento, per altro di difficile quantificazione, anche se comunque ricomprensibile all'interno del corposo avanzo di amministrazione accertato all'atto dell'approvazione consiliare del consuntivo stesso”*. Analoga motivazione è stata adottata dall'Ente locale per suffragare il mancato accantonamento per le perdite degli altri organismi partecipati.

Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'Ente, la Sezione evidenzia l'esigenza sottesa alla istituzione del predetto fondo cautelativo.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL). A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* che al punto 9.2 stabilisce che *“il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: (...) 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)”*.

La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del *“fondo contenziosi”*, curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al *“fondo rischi”* e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.

La necessità di preservare gli equilibri di bilancio – in questo caso dovuta alla finalità di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie- richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell'armonizzazione dei conti pubblici, funzionale

a evitare che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 Cost.. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Proprio per questo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente *"Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266"*, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.


PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018 del Comune di Arzergrande (PD);

accerta d'ufficio l'avvenuta violazione del patto di stabilità interno per il 2015;

dispone la trasmissione della presente delibera, come confermato sul punto, da ultimo, dalla circolare n. 5 del 20/02/2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il seguito di competenza;

rammenta l'obbligo per il Comune di comunicare l'inadempienza sopra rilevata entro trenta giorni dall'accertamento della violazione da parte della Corte dei Conti mediante



l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

rileva l'avvenuta violazione dei principi relativi all'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, funzionali alla tutela degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo all'omessa costituzione sia del fondo per i contenziosi sia del fondo per le perdite degli organismi partecipati (con particolare riferimento alla partecipazione al Consorzio Padova Sud il cui bilancio 2015 non risulta essere mai stato approvato ma che presenta passività potenziali); rileva la mancata asseverazione dei crediti e debiti reciproci con gli organismi partecipati; rileva l'assenza di fondi vincolati di cassa.

Invita in particolare l'Organo di revisione a operare una puntuale ricognizione del contenzioso secondo quanto indicato dalla citata delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/INPR, dandone specificamente atto nella relazione allegata ai documenti programmatici.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Arzergrande (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22/03/2018.

Il Magistrato Relatore

Maria Laura Prislei

Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il **24 MAG. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

